



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

✉ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
con i poteri del  
CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 18 del 18/06/2014**

**Oggetto: I.M.U. : DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DICIOTTO** del mese di **GIUGNO**,  
alle ore **9.30**,  
presso questa sede municipale,

assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosella Mosti.

**IL COMMISSARIO Dr. Donato Zangrillo**  
in virtù dei poteri conferiti dal Prefetto di Mantova  
con decreto n. 18231/14 del 28/05/2014



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

(0376) 660140 (0376) 661036

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

## RICHIAMATI:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sulla potestà regolamentare in materia di entrate proprie;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sulla necessità a regolamentare le entrate proprie anche tributarie;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 relativo ai termini di adozione dei competenti atti;
- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA DI BASE = 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' di cui al articolo 43 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati = 0,76 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,4 per cento.

VISTO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità all'IMU, in particolare

- la lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380
- la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☒ (0376) 661036

## CONSIDERATO che

- sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 e che l'unico effetto di tale norma per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento.

VISTE le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le quali è previsto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota sopra indicata e la detrazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'articolo 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo il quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, dove si stabilisce che:

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

RICHIAMATO anche l'art. 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'articolo 1, comma 444, della Legge 228/2012, resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine del 30 settembre 2014, previsto dall'articolo 193, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO che l'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dal decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, stabilisce che, a partire dall'anno di imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile;

## DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2014:
  - a) aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento);
  - b) aliquota per l'abitazione principale classificata delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento);



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036

- c) aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento);
2. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU anno 2014:
  - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che la presente deliberazione è adottata anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
5. di motivare le scelte suddette per far fronte agli impegni di spesa, dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di assicurare il mantenimento del livello attuale dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERA / DETERMINA  
N° 18 DEL 18.06.2014



*[Handwritten signature]*

# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

Revisore Unico dei Conti

## PARERE DEL REVISORE UNICO IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU – ANNO 2014

Il sottoscritto rag. Walter Flavio CAMILLO, nominato Revisore unico del Comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° aprile 2014



### RICHIAMATI

- l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, al comma 1 bis, prevede che «nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.»
- l'articolo 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria.

*[Handwritten signature: Walter Flavio Camillo]*

### DATO ATTO

che, a far data dal 1° gennaio 2012, è stata introdotta in tutti i comuni del territorio nazionale, l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.

### ESAMINATA

la documentazione fornita dai responsabili dell'Ufficio Ragioneria e dell'Ufficio Tributi del Comune, consistente in:

- documento intitolato "IMU: determinazione aliquote - anno 2014", consegnato in data 14 giugno 2014.

*[Handwritten signature]*

## CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con facoltà per i Comuni di modificare detta aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- che, relativamente alle abitazioni principali è concessa facoltà di modificare l'aliquota, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- che, relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario individuati dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (recante «approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, con facoltà di riduzione dell'aliquota fino allo 0,4 per cento;
- che l'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto significative modificazioni all'imposta, in particolare:
  - ✓ alla lettera a), viene soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lettera h) del medesimo comma 380
  - ✓ alla lettera f), viene riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011;
  - ✓ alla lettera g), è stato stabilito che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- che, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è previsto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota sopra indicata e la detrazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- che sulla base del combinato disposto delle lettere f) e g) dell'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del già citato T.U.I.R. di cui al d.P.R. N. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- che la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011 risulta incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013 e che l'unico effetto di tale norma per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento.
- che l'Ente ha individuato ed intende determinare le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno

2014 nelle seguenti misure:

- a) aliquota di base - 0,99 % (pari al 9,9 ‰);
  - b) aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze - 0,4 % (pari al 4,0 ‰);
  - c) aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 0,99 % (pari al 9,9 ‰);
  - d) fabbricati rurali strumentali all'attività agricola - nessuna imposizione;
- che l'Ente intende determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- che, conseguentemente, le aliquote e le detrazioni proposte dall'Ente per l'anno 2014, in rapporto agli anni precedenti risultano le seguenti:

	2012	2013	2014
Aliquota abitazione principale	4,4 ‰	5,0 ‰	4,0 ‰ *
Detrazione abitazione principale	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00 *
Altri immobili	8,4 ‰	9,9 ‰	9,9 ‰
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	2,0 ‰	2,0 ‰	=

\* per abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

#### VISTI

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 23 del 26 aprile 2005;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 47 del 5 novembre 2004;
- il "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica" approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con delibera n. 29 del 30 ottobre 2012;

Il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza:


#### ESPRIME

**parere favorevole all'adozione, da parte del Comune di Castel d'Ario, delle aliquote dell'imposta unica municipale (IMU) e della detrazione per l'anno 2014.**

Castel d'Ario, 16 giugno 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Walter Flavio CAMILLO





# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

☎ (0376) 661215

☒ (0376) 661036

☒ (0376) 661173

All. Del. 18 /2014

**Il Commissario Prefettizio con i poteri  
del Consiglio Comunale 18/06/2014**

*Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000*

## OGGETTO PROPOSTA:

**I.M.U.: Determinazione aliquote anno 2014.**

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267).

.....

.....

Li,

  
*Il Responsabile del Servizio  
Rag. Mauro Rebonato*

---


## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

.....

.....

Li,

  
*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Mauro Rebonato)*



# COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

C.F.: 00413950205

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

f.to Dr. Donato Zangrillo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Rosella Mosti

---

La presente è copia conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23 GIU 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Lì, 23 GIU 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione :

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 03.07.2014 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 9 - LUG 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosella Mosti

